

D. Lgs 152/06, relazioni con  
la L.R. 32/82, concetto di  
rifiuto, elementi caratteristici  
della norma in relazione  
all'attività delle GEV, sistema  
sanzionatorio, Distinzione tra  
reati e illeciti amministrativi,  
ambito di intervento delle  
GEV. 68/2015

## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (1)

Nell'ordinamento giuridico italiano, come in ogni ordinamento giuridico, vi sono più fonti di produzione delle norme; per fonti di produzione si può intendere, usando un linguaggio poco “tecnico”, l'insieme degli strumenti (sia organismi, sia tipologie di atti) attraverso cui la collettività modifica e aggiorna le regole del vivere comune.

## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (2)

Le fonti delle norme sono le seguenti:

- 1) Fonti costituzionali: al primo livello della gerarchia delle fonti, si pongono la Costituzione, le leggi costituzionali e gli statuti regionali (delle regioni a statuto speciale).
  - 2) Fonti primarie: leggi ordinarie, statuti regionali (regioni a statuto ordinario), leggi regionali e leggi delle province autonome di Trento e Bolzano
  - 3) Fonti secondarie: regolamenti governativi, regolamenti ministeriali, amministrativi e prefettizi e di altri enti pubblici territoriali (regionali, provinciali e comunali).
- La giurisprudenza (sentenze) pur non rientrando formalmente tra le fonti di produzione, essendo interpretazione del diritto può essere annoverata tra le fonti secondarie
- 4) Fonti terziarie: usi e le consuetudini (soltanto se *secundum legem* o *praeter legem*, non quelle *contra legem*)

## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (3)

Le fonti di produzione del diritto sono disposte secondo una **scala gerarchica**, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti del diritto).

Nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario: se è una norma di rango legislativo, deve essere annullata dalla Corte costituzionale; se è di rango regolamentare, deve essere disapplicata dai giudici civili, annullata dai giudici amministrativi.

## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (4)

Rapporti e contrasti tra fonti: sistemi di soluzione, oltre al criterio gerarchico:

### Il criterio cronologico

il criterio cronologico prende in esame il momento di approvazione delle norme ed è definito "cronologico": nel caso in cui due leggi di uguale livello gerarchico emanate in tempi diversi contrastino tra loro, dovrà trovare applicazione la più recente.

La norma entrata in vigore precedentemente cesserà di avere efficacia (principio desumibile da art. 13 disp. Prel cod. civ.)

## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (5)

### Il criterio di specialità

Il criterio di specialità risolve le eventuali antinomie in base al contenuto delle leggi: in caso di contrasto tra due disposizioni trova applicazione la norma il cui contenuto è più specifico rispetto al caso concreto, a seguito di una operazione di comparazione (art. 15 cod. pen. e art. 3 Cost.)

## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (6)

Nel sistema delle fonti del diritto, quindi, le leggi, nazionali e regionali, si collocano entrambe al grado “primario”, dopo la Costituzione e le normative europee.

Leggi nazionali e leggi regionali pertanto non si pongono tra loro in posizione gerarchica, in quanto disciplinano ambiti diversi, in base a quanto stabilisce l’art. 117 della Costituzione, secondo i criteri della esclusività e della concorrenza.

## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (7)

- La L.R. 32/82 “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale”, che, tra l'altro, ha istituito le G.E.V., disciplina la fruizione dell'ambiente regionale nei limiti della competenza normativa regionale (art. 117 Cost. riserva alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di: “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” , mentre la competenza in materia di “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” è esclusivamente dello Stato).

Entro tale limite, quindi, la L.R. 32/82 attua la protezione e la conservazione dell'ambiente su diversi piani: promozione dell'educazione dei cittadini nei confronti del rispetto della natura, attuazione di una oculata gestione di alcune risorse naturali (fiori, prodotti del sottobosco, fauna minore), contrasto alla dispersione dei rifiuti, salvaguardia dell'ambiente rurale e montano (fuoristrada)



## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (8)

Il D.lgs. 3/4/2006 n.152 “Norme in materia ambientale” ha riordinato l’intera materia ambientale e per questo viene comunemente definito il codice o testo unico ambientale. In esso troviamo pertanto le discipline riguardanti:

- la Valutazione di Impatto ambientale (VIA), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA, o IPPC) – Parte II;
  - la Difesa del Suolo e delle Acque – Parte III;
  - la Gestione dei Rifiuti e la Bonifica dei Siti inquinati - Parte IV;
  - la Tutela dell’Aria e la riduzione delle Emissioni in atmosfera – Parte V;
  - la tutela risarcitoria contro il Danno Ambientale – Parte VI.
- disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale – Parte VI bis

il rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183 comma 1 D.Lgs. 152/06).

## concetto di rifiuto, elementi caratteristici della norma in relazione all'attività delle GEV (2)

Principi in materia di gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La vita del rifiuto deve essere tracciabile in tutte le fasi (produzione, classificazione, trasporto, identificazione, deposito, smaltimento) e per ciò queste ultime sono disciplinate dalla legge.

## concetto di rifiuto, elementi caratteristici della norma in relazione all'attività delle GEV (3)

Non tutto quello che costituisce rifiuto è soggetto alle norme, anche sanzionatorie, in materia.

L'art. 185, in particolare, definisce un elenco di cose che, pur essendo rifiuti, sono soggette a normative speciali e pertanto, in caso di gestione non corretta, sono soggetti a regimi sanzionatori speciali:

- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera compreso il biossido dicarbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico;
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- i rifiuti radioattivi;
- i materiali esplosivi in disuso;
- i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricola o forestale utilizzati nelle attività agri-cole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,

## concetto di rifiuto, elementi caratteristici della norma in relazione all'attività delle GEV (4)

(segue)

- le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n.1774/2002 (ora regolamento 1069/2009/Ce), eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002;
- i rifiuti di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave (dlgs 117/2008);
- i sedimenti non pericolosi spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni;
- il suolo non contaminato utilizzato in siti diversi da quello in cui è stato scavato (se può essere considerato come sottoprodotto).

concetto di rifiuto,  
elementi caratteristici della norma  
in relazione all'attività delle GEV (5)

Sono anche considerati “non rifiuti” :

- Materie prime secondarie;
  - Sottoprodotti;
  - End of Waste

## concetto di rifiuto, elementi caratteristici della norma in relazione all'attività delle GEV (6)

Sottoprodotto: una sostanza o un oggetto, per essere considerata un sottoprodotto e non un rifiuto deve soddisfare alcune condizioni, di cui il soggetto interessato deve fornire prova rigorosa:

- la destinazione effettiva, oggettiva e completa del sottoprodotto all'impiego produttivo;
- la possibilità di utilizzare il sottoprodotto senza alcun trattamento ulteriore;
- la legalità di tale utilizzo, e che non abbia effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Diversamente, il materiale resta un rifiuto.

## concetto di rifiuto, elementi caratteristici della norma in relazione all'attività delle GEV (7)

Materie prime secondarie : sono dei rifiuti “depotenziati” che non diventano Mps ma “restano” rifiuti se non sono avviati a recupero effettivo ed oggettivo (DM 5 febbraio 1998 e DM 161/2002).

Il soggetto interessato dovrà quindi fornire la prova dell’avvio delle presunte Mps ad un recupero effettivo ed oggettivo.

Le regole sul recupero dei residui sono attualmente oggetto di un’evoluzione giuridica che si sposta dalla storica disciplina relativa alla produzione delle “materie prime secondarie” alla nuova logica di matrice comunitaria dell’“end of waste”, ossia della “cessazione dalla qualifica di rifiuto”



## concetto di rifiuto, elementi caratteristici della norma in relazione all'attività delle GEV (8)

End of Waste: (cessazione dalla qualifica di rifiuto) dopo che un rifiuto è sottoposto ad apposite operazioni di riciclaggio previste in apposite norme quel rifiuto “esce” dal novero dei rifiuti. Pertanto, in questi casi, il materiale transita automaticamente nella categoria del “non rifiuto”.

Sono però necessari appositi decreti ministeriali o norme comunitarie che, materiale per materiale, stabiliscano la fine del rifiuto (articolo 184 ter, comma 2, Dlgs 152/2006).

In pratica MPS ed End of WASTE derivano sempre e solo da un processo di recupero dei rifiuti, il Sottoprodotto deriva sempre e solo da un processo di produzione.

## concetto di rifiuto, elementi caratteristici della norma in relazione all'attività delle GEV (9)

I rifiuti sono classificati secondo l'origine (**urbani o speciali**) e le caratteristiche di pericolosità (**non pericolosi o pericolosi**).

Ogni rifiuto è identificabile con un codice CER che deriva dall'elenco europeo dei rifiuti

Il codice è di 6 cifre e definisce:

la classe – data dalle prime 2 cifre ed individua il processo produttivo di provenienza del rifiuto – ,

la sottoclasse – data dalle seconde 2 cifre e descrive meglio il ciclo produttivo di provenienza del rifiuto –,

la categoria – data dalle ultime 2 cifre ed individua in modo specifico il rifiuto.

Qualora un rifiuto sia per natura pericoloso andrà individuato tra quelli contrassegnati con asterisco \*

## concetto di rifiuto, elementi caratteristici della norma in relazione all'attività delle GEV (10)

### RIFIUTI URBANI

Il comma 2 dell'articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che sono rifiuti urbani:

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso dicivile abitazione;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli dicui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche osulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

## concetto di rifiuto, elementi caratteristici della norma in relazione all'attività delle GEV (11)

### RIFIUTI SPECIALI

Il comma 3 dell'articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che sono rifiuti speciali:

i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

i rifiuti da lavorazioni industriali,;

i rifiuti da lavorazioni artigianali;

i rifiuti da attività commerciali;

i rifiuti da attività di servizio;

i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

## concetto di rifiuto, elementi caratteristici della norma in relazione all'attività delle GEV (12)

### RIFIUTI PERICOLOSI

Secondo il D.lgs. 152/06 (art. 184, comma 4), quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del medesimo decreto.

I rifiuti pericolosi sono contrassegnati da apposito asterisco nell'elenco CER.

Se un rifiuto e' classificato con codice CER pericoloso 'assoluto', esso e' pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.

Se un rifiuto e' classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto e' pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprieta' di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprieta' di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

- individuare i composti presenti nel rifiuto;
- determinare i pericoli connessi a tali composti
- stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo

## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (9)

VI È UNA MATERIA NELLA QUALE IL D.LGS. 152/06 E LA L.R. 32/82 SI “INTERSECANO”: È QUELLA DEI RIFIUTI.

Art. 5 L.R. 32/82.

(Abbandono di rifiuti)

È vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, nonché in specchi e corsi d'acqua, salvo che nei luoghi appositamente destinati dall'Amministrazione Comunale territorialmente competente, convenientemente recintati e condotti secondo tecniche che evitino l'insorgere di pericoli e di inconvenienti diretti o indiretti per la salute pubblica, secondo le norme che regolano la materia; è vietato inoltre l'allestimento delle discariche lungo le aste fluviali entro 50 metri dalla zona demaniale.

Il comma precedente non si applica ai residui vegetali derivanti dalle operazioni agro-silvo-pastorali. L'allestimento di concimaie ed il trasporto dello stallatico sono disciplinati dai Comuni con propri regolamenti.

Le Comunità Montane possono prevedere, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia, disposizioni e iniziative per quelle località in cui non è possibile garantire una raccolta periodica e regolare dei rifiuti.

# D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (10)

Art. 7.

(Attribuzioni dei Comuni)

I Comuni curano l'asportazione dei rifiuti lungo le strade pubbliche ed in ogni altro luogo pubblico ivi comprese le rive di specchi e corsi d'acqua:

- a) operando affinché coloro che abbiano abbandonato i rifiuti ed i detriti provvedano alla loro asportazione ed al trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento;
- b) provvedendo direttamente all'asportazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti, a spese dei responsabili, in caso di inadempienza da parte di questi dell'obbligo di cui alla lettera a);
- c) provvedendo direttamente all'asportazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti qualora non sia possibile accertarne la provenienza.

## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (11)

### Art. 8.

#### (Interventi pubblici)

La Regione può intervenire a proprie spese per l'asportazione ed il trasporto, presso discariche pubbliche o centri di smaltimento, dei rifiuti e dei detriti accumulati sulle superfici lacustri, fluviali e lungo le rive a seguito di eventi naturali, delegando gli interventi tecnico operativi, in relazione alla loro complessità, a Comuni e Province.



## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (12)

### Art. 192 (D.Lgs. 152/2006)

#### (Divieto di abbandono)

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. e' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (13)

Art. 192 (D.Lgs. 152/2006)

(Divieto di abbandono)

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (14)

Art. 192 (D.Lgs. 152/2006)  
(Divieto di abbandono)

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (15)

La L.R. 32/82, per la parte sanzionatoria, all'art. 38 fa espresso richiamo alle sanzioni contenute nel D.Lgs. 152/06:

### Art. 255

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2 (imballaggi), e 231, commi 1 e 2 (veicoli a motore), abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio.

## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (16)

### Art. 255

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (17)

**ATTENZIONE: se l'abbandono di rifiuti è realizzato da impresa, l'illecito è penale:**

ART. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

2. Le pene di cui al comma 1 (arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi) si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (18)

Anche il tema della combustione dei rifiuti è trattato sia dalla normativa nazionale che da quella regionale:

Art. 6 L.R. 32/82

(Combustione di rifiuti)

È vietata la combustione di rifiuti eccetto che negli impianti a ciò destinati, e nel rispetto delle vigenti leggi.

Non sono soggette a quanto sopra le pratiche agro-silvo-pastorali che comportano abbruciamento di ristoppie o residui vegetali, da effettuarsi in conformità con quanto previsto agli articoli 9 e 10 della presente legge.

## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (19)

### Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti)

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile e' tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.



## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (20) (segue abbruciamento di rifiuti)

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

D. Lgs 152/06, relazioni con  
la L.R. 32/82 (21) (segue abbruciamento di rifiuti)

ART. 184 (classificazione)

2. Sono rifiuti urbani: (...)

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,  
quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

# D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (22) (segue abbruciamento di rifiuti)

## ART. 182 (smaltimento dei rifiuti)

6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)

## D. Lgs 152/06, relazioni con la L.R. 32/82 (23) (segue abbruciamento di rifiuti)

Di recente, la Corte di Cassazione - Cassazione Penale -Sez. III, con sentenza del 18 dicembre 2017 n. 56277, è tornata sulla materia indicando quando bruciare i residui vegetali è da considerarsi un reato e non una normale pratica agricola.

La Suprema Corte precisa che si contempla un'attività di gestione di rifiuti e non la realizzazione di una normale pratica agricola, se non vengono rispettati i limiti e le condizioni stabilite dall'art 182, comma 6 bis, del D. Lgs. 152/06, ovvero, a titolo meramente esemplificativo, l'abbruciamento viene

- effettuato fuori dal luogo di produzione,
- eseguito, anche nel luogo di produzione, ma non finalizzato al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti ed ammendanti,
- riguarda cumuli superiori al quantitativo giornaliero consentito dalla norma (3 m steri per ettaro).

Nella sentenza viene anche sottolineato che l'onere della prova è a carico di colui che invoca la deroga al regime dei rifiuti, quindi, qualora non venisse provata la normale pratica agricola, si configurerebbe il reato di gestione di rifiuti non autorizzata, previsto dall'art. 256 bis del D.Lgs 152/06.

# Sistema sanzionatorio, distinzione tra reati e illeciti amministrativi

## Sanzioni penali e amministrative

generalizzando possiamo dire che: se la punizione è una pena (arresto, ammenda, reclusione, multa) siamo in presenza di una norma penale; se invece la punizione è una sanzione amministrativa ha carattere esclusivamente pecuniario (non incide sulla libertà personale) e consta di una somma da pagare.

Entrambe queste punizioni possono essere accompagnate da sanzioni cosiddette “accessorie” (ossia che seguono la sanzione principale) e che comunque incidono su di un bene e quindi hanno natura patrimoniale (es. sequestro della merce, fermo del veicolo, ritiro della patente, ripristino dei luoghi, diffida, ecc.).

## Sistema sanzionatorio, distinzione tra reati e illeciti amministrativi (2)

Una volta inquadrato il tipo di sanzione (penale o amministrativo): il procedimento di contestazione dell'illecito (ossia la violazione di un dovere o di un obbligo a cui si collega la sanzione), la competenza a irrogare la sanzione e a giudicare l'opposizione (che il trasgressore può proporre) dipendono dalle procedure che l'ordinamento prevede.

Così, per i reati si fa capo al codice di procedura penale mentre per le violazioni con sanzione amministrativa alla legge 689/1981, sempre che la legge che prevede la violazione non disponga diversamente.

## Sistema sanzionatorio, la “somma in misura ridotta”(3)

In materia di illeciti amministrativi l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 disciplina il pagamento in misura ridotta, ossia una forma di oblazione 1, che blocca in itinere il procedimento sanzionatorio.

L'istituto è stato previsto dal legislatore del 1981 come misura di carattere generale diretta a favorire la più rapida definizione dei procedimenti amministrativi sanzionatori.

L'art. 16 della citata legge 689/1981 attribuisce ai soggetti cui è contestata la violazione amministrativa una mera facoltà, il cui esercizio integra una fase eventuale del procedimento di irrogazione della sanzione: se il trasgressore si avvale di tale meccanismo conciliativo, non contesta la validità dell'accertamento ed arresta il procedimento amministrativo a questo stadio, attraverso la corresponsione di una somma di denaro il cui importo è predeterminato dalla legge.

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>2. RIFIUTI</b>							
Abbandono di rifiuti <b>NON PERICOLOSI</b> sul suolo effettuato da privati.	Art. 192 comma 1 D.Lgs. 152/06	Art. 255 comma 1 D.Lgs. 152/06		300 - 3.000	<b>600</b>	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	in caso di rimozione immediata da parte del trasgressore dare indicazione sul verbale di contestazione.
Abbandono di rifiuti <b>PERICOLOSI</b> sul suolo effettuato da privati.	Art. 192 comma 1 D.Lgs. 152/06	Art. 255 comma 1 D.Lgs. 152/06		600-6.000	<b>1.200</b>	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	
Immissione di rifiuti solidi o liquidi <b>NON PERICOLOSI</b> in acque superficiali o sotterranee effettuata da privati.	Art. 192 comma 2 D.Lgs. 152/06	Art. 255 comma 1 D.Lgs. 152/06		300 - 3.000	<b>600</b>	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	
Immissione di rifiuti solidi o liquidi <b>PERICOLOSI</b> in acque superficiali o sotterranee effettuata da privati.	Art. 192 comma 2 D.Lgs. 152/06	Art. 255 comma 1 D.Lgs. 152/06		600-6.000	<b>1.200</b>	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	
Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi	Art. 232 ter D. Lgs. 152/06	Art. 255 comma 1 bis D.Lgs. 152/06		30 - 150	<b>50*</b>	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	* Pagamento al Comune in cui è stato commesso l'illecito amministrativo
Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi	Art. 232 bis comma 3 D. Lgs. 152/06	Art. 255 comma 1 bis D. Lgs. 152/06		60 - 300	<b>100*</b>	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	* Pagamento al Comune in cui è stato commesso l'illecito amministrativo



DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo effettuato da titolari di imprese o responsabili di enti.	Art. 192 comma 1 D.Lgs. 152/06	Art. 256 comma 2 D.Lgs. 152/06			<i>Notizia di reato (procedura prevista dalla l.68/2015)</i>	Procura	<p><b>Sentire l'autorità giudiziaria.</b></p> <p>Valutare se è ravvisabile il reato di cui all'art. 674 C.P. - getto pericoloso di cose - "Chiunque getta o versa, in luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o, altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapore o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino ad Euro 206".</p> <p>La combustione di rifiuti potrebbe integrare gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 674 C.P. In questo caso, fare rilievi fotografici e documentare dimensione delle emissioni.</p>
Immissione di rifiuti solidi o liquidi in acque superficiali o sotterranee effettuata da titolari di imprese o responsabili di enti.	Art. 192 comma 2 D.Lgs. 152/06	Art. 256 comma 2 D.Lgs. 152/06			<i>Notizia di reato (procedura prevista dalla l.68/2015)</i>	Procura	
Appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate.	Art. 256 comma 2 D.Lgs. 152/06	Art. 256 comma 2 D.Lgs. 152/06			<i>Notizia di reato (delitto)</i>	Procura	

## Art.232 bis e ter D.Lgs. 152/2006 (rifiuti da fumo e di piccolissime dimensioni )

### Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo)

1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
- 2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
- 3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Art.232 bis e ter D.Lgs. 152/2006

(rifiuti da fumo e di piccolissime dimensioni) (2)

- **Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni)**

1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, e' vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi

Art.232 bis e ter D.Lgs. 152/2006  
(rifiuti da fumo e di piccolissime dimensioni) (3)

ART. 255 (abbandono di rifiuti)

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio.

## Art.232 bis e ter D.Lgs. 152/2006 (rifiuti da fumo e di piccolissime dimensioni) (4)

### ART. 262 (competenza e giurisdizione)

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali e' competente il comune.

# Art.232 bis e ter D.Lgs. 152/2006 (rifiuti da fumo e di piccolissime dimensioni) (5)

ART. 263 (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi e' destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonche' alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma.

Art. 318 bis - Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

La normativa quindi si riferisce esclusivamente a:

- violazioni di norme contenute nel D.Lgs. 152/06 per le quali siano previste sanzioni penali contravvenzionali (ossia arresto e/o ammenda NON reclusione e multa);
- E CHE non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali;



## Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale – Parte VI bis D.Lgs. 152/06

- Volendo indicare le principali casistiche di contravvenzioni punite secondo il descritto procedimento, si possono individuare:
- In materia di AIA (autorizzazione integrata ambientale): esercizio di attività senza autorizzazione o in caso di autorizzazione sospesa o revocata;
- In materia di scarichi di acque reflue industriali: effettuazione di scarichi senza autorizzazioni;
- In materia di rifiuti: esercizio di attività di gestione rifiuti senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 2016, ecc.;
- In materia di bonifica di siti contaminati: inosservanza del progetto di bonifica approvato;
- In materia di emissioni in atmosfera: esercizio di stabilimento senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa, scaduta o revocata

## Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale – Parte VI bis (3)

### ART. 318-ter (Prescrizioni)

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

## Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale – Parte VI bis (5)

### ART. 318-sexies (Sospensione del procedimento penale)

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.
2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

In tali casi quindi l'organo di vigilanza impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissano per la regolarizzazione un termine (prorogabile una sola volta) e, contemporaneamente, l'organo di vigilanza riferisce al pubblico ministero la notizia di reato. Il procedimento penale viene immediatamente sospeso.

## Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale – Parte VI bis (4)

ART. 318-quater (Verifica dell'adempimento)

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

## Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale – Parte VI bis (6)

### ART. 318-septies (Estinzione del reato)

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

- Se la prescrizione viene ottemperata, quindi, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
- Se tale somma viene pagata, la contravvenzione si estingue.

- Se invece non viene ottemperata la prescrizione o non viene pagata la somma, il procedimento penale riprende il suo corso.



## Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale – Parte VI bis (2)

La Procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, nel 2015, ha chiarito che *“l’organo accertatore potrà impartire la prescrizione al contravventore tutte le volte in cui il danno o il pericolo prodotti dalla condotta del reo sia **eliminabile attraverso l’adozione di comportamenti virtuosi da parte sua**”*.

Ha chiarito inoltre che possono procedere all’accertamento dei reati di cui alla Parte VI bis soltanto **organi accertatori con qualifica di U.p.g.** (art. 55 c.p.p.)

# Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209

## Art. 5

### Raccolta

1. Il veicolo destinato alla demolizione e' consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, e' consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta.

# Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (2)

## Art. 13

### Sanzioni

4. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, commi 8, 9, 10 e 11, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

# Decreto Legislativo

## 24 giugno 2003, n. 209 (3)

Il D.lgs 209/03 stabilisce il campo di applicazione sui veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5), e sui veicoli a motore a tre ruote immatricolati come ciclomotori (art. 3, co. 1, lett. a).

Per il D.lgs 209/03 un veicolo è classificato fuori uso:

- con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato (art. 3, co. 2, lett. a);
- nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati (art. 3, co. 2, lett. b);
- a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria (art. 3, co. 2, lett. c);
- in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono (art. 3, co. 2, lett. d).

## Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (4)

Per i veicoli rinvenuti in stato di presunto abbandono in area pubblica si applica il D.M. n. 460/1999, che prevede una rigorosa procedura per poter far maturare il presupposto dell'effettivo abbandono del veicolo, necessario per poter procedere con i successivi provvedimenti di ablazione (rimozione e conferimento del veicolo ad un centro di demolizione) e sanzionatori

## ambito di intervento delle GEV

Le Guardie ecologiche sono pubblici ufficiali e non rivestono qualifiche di Polizia Giudiziaria, bensì di Polizia Amministrativa, poiché per loro natura sono istituite sulla base di leggi regionali e l'unica prerogativa in materia penale è quella dello Stato.

Non si esclude però la possibilità che possano assumerne le funzioni, quando vigilano su materie di competenza in cui siano previsto anche l'accertamento di reati (caccia), o direttamente per previsione di legge (vedere guardie ittiche volontarie)

## ambito di intervento delle GEV (2)

le GEV operano sul tema rifiuti esclusivamente nell'ambito delle violazioni di carattere amministrativo, in virtù delle loro qualifiche e per essere figure di vigilanza della Regione e della Città metropolitana, enti titolari di specifiche competenze di controllo.

## ambito di intervento delle GEV (3)

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE :Sono riconosciute pubblici ufficiali perché dipendenti (onorari) di un ente pubblico (Provincia) e pertanto rappresentano nell'espletamento delle funzioni la Pubblica Amministrazione e la sua volontà.

Spesso le leggi istitutive regionali delle GEV dichiarano esplicitamente tale funzione in riferimento dell' art 357 del Codice Penale\*

\*art. 357. (Nozione del pubblico ufficiale). Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.



## ambito di intervento delle GEV (4)

In quanto pubblici ufficiali le GEV possono, con riferimento agli accertamenti degli illeciti amministrativi (art. 13 legge n. 689/81):

- Assumere informazioni
- Ispezionare cose e luoghi (NON la privata dimora)
- Fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
- Eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto della confisca amministrativa
- Sequestrare il veicolo o il natante privo dell'assicurazione o della carta di circolazione

## ambito di intervento delle GEV (5)

**NON è possibile l'ispezione:**

- In casa (compreso il cortile, il garage, la cantina, l'orto, il terrazzo)
- Nella roulotte o tenda
- Nello studio professionale
- Nella camera d'albergo
- Nel laboratorio artigiano
- Nel circolo privato
- Nella banca, anche se aperta al pubblico
- Nelle aziende commerciali e industriali
- Nelle sedi dei partiti politici o associazioni culturali
- Nell'abitacolo della vettura

## ambito di intervento delle GEV (6)

I doveri delle GEV in quanto pubblici ufficiali:

- Comunicare **senza ritardo** all'Autorità Giudiziaria eventuali notizie di reato (art. 331 c.p.p.)
- Mantenere il **segreto d'ufficio** rispetto alle attività del servizio
- **Non** adottare strumenti di coercizione o costringere il cittadino a rendere dichiarazioni non spontanee
- **Non** obbligare il cittadino all'esibizione di documenti, fatte salve le sanzioni penali ("*resistenza a pubblico ufficiale*", art.337 c.p.) o pecuniarie a carico di chi non collabora
- **Non** accompagnare coattivamente il cittadino negli uffici di polizia giudiziaria



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**